

## ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA

Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel/fax 090/675843 C.F. 97093530836 - e -mail:meic864003@istruzione.it Sito web: <a href="www.iclapiragentiluomo.it">www.iclapiragentiluomo.it</a> Pec: meic864003@pec.istruzione.it

Circ. n. 59 Messina, 22/11/2016

Ai Sigg. Docenti Ai Collaboratori Scolastici <u>Plesso La Pira 3</u>

Oggetto: Disposizioni in merito alla Vigilanza degli alunni e alla Sicurezza nella Scuola.

Alla luce di quanto segnalato allo scrivente si sottolinea quanto segue:

- L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n.2590; Cass.7/6/1977, n.2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977 n. 894).
- La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate.
- Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma1/a CCNL 29/11/07 Tab. A). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante l'intervallo, l'interscuola e la mensa a supporto dei docenti.

Si rammenta inoltre che la Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Ciò premesso

## SI DISPONE

quanto segue:

In attesa di nuove prossime disposizioni che

• La docente Grazia Gravagno, in caso di assenza anche momentanea di un docente, dovrà porre in essere tutte le idonee misure preventive a che i minori non vengano a trovarsi in situazione di incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli

In nessun caso gli alunni dovranno essere lasciati incustoditi né, tanto meno, rimandati a casa.

La mancata osservanza della presente disposizione sulla vigilanza costituirà infrazione disciplinare e comporterà, qualora si verificassero incidenti, responsabilità amministrativa, civile e penale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Santo Longo)

firma autografa sostituita a mezzo stampa Exart.3, comma2D.Lgs.39/93